

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di MODICA nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni generale e in materia di I.C.I., e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

**Art. 2**  
**Definizione di fabbricati ed aree**

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992, che individua i presupposti del tributo, sono così definiti:
  - a) **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
  - c) **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
2. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 3 Abitazione principale**

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo, persona fisica risiede nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
2. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
3. Le unità immobiliari concesse gratuitamente ad uso abitativo dai parenti in linea retta di I° grado costituiti in nucleo familiare autonomo e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista per l'abitazione principale. L'uso gratuito dell'abitazione deve risultare da autocertificazione ai sensi della DPR 445/2000 con la quale si attesta che il nucleo familiare che accede al beneficio non è titolare di altre abitazioni nel territorio comunale.

### **Art. 4 Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati che presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o tale. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

### **Art. 5 Esenzioni**

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti ceduta in locazione o anche in comodato a titolo gratuito.

2. L'esenzione è estesa alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n° 460 del 4/12/1997.

**TITOLO III**  
**DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

**Art. 6**  
**Dichiarazioni**

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

**Art. 7**  
**Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta.

**Art. 8**  
**Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

**Art. 9**  
**Accertamenti**

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione.

**Art. 10**  
**Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Inoltre, verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono essere attribuiti compensi incentivanti al personale del servizio Entrate che ha partecipato a tale attività, da distribuirsi con determina del responsabile dell'area, in relazione al carico di lavoro effettivamente svolto dai singoli addetti.
5. La percentuale di cui al comma precedente è fissata nella misura del 5,00% (comprensivo di oneri a carico dell'Ente) delle maggiori somme riscosse, di cui il 4,00% è destinato al personale del servizio Entrate quale incentivo alla produttività, all'attività di accertamento, al contrasto all'evasione ed all'elusione. Il restante 1,00% è destinato all'acquisto di attrezzature informatiche, al collegamento con banche dati, alla formazione del personale ed ad ogni strumento o iniziativa finalizzata ad incrementare l'efficienza e l'efficacia del servizio Entrate.

#### **Art. 11 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, che disciplina il rimborso in materia di I.C.I., il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

#### **Art. 12 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'ingiunzione fiscale, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

#### **Art. 13 Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 14 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
3. Il presente regolamento entra in vigore obbligatorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e pertanto nel 15° giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.